

La Scuola Nazionale

Direzione - Redazione - Amministrazione
ROMA - Via P. Amedeo, 42 - Tel. 470-202-470492
Per la pubblicità rivolgersi all'Amministrazione

ORGANO UFFICIALE DELLA CISNAL - SCUOLA

Per i non iscritti, una copia L. 100 - Abbonamenti: Ordin. L. 2.000 - Sostenitore L. 5.000
Versamenti sul c/c postale numero 1/10663
Gratuito agli iscritti alla CISNAL-SCUOLA

Sped. in abb. post. gruppo II - 70% (quindicinale)

ANNO VII (nuova serie) - N. 18 - 30 Giugno 1972

Cortine fumogene

Una bomba (di carta) è scoppiata sul fronte della scuola (set-tore insegnanti).

In sede di Commissione inter-parlamentare « dei trenta » (ridotta, per l'occasione, a sedici membri) è stata approvata la proposta di corrispondere agli insegnanti una indennità di tempo pieno (un compenso, cioè, per lo svolgimento di attività scolastiche integrative in aggiunta alle normali attività didattiche).

Prima di passare a commentare la posizione della CISNAL-Scuola nella complessa vicenda (posizione che si trova condensata nel comunicato stampa delle Segreterie Nazionali pubblicato in questa stessa pagina), riteniamo opportuno fornire ai colleghi, a mo' di premessa, qualche chiarimento.

Che cosa è la « commissione dei trenta »?

La composizione e le competenze della « commissione dei trenta » sono disciplinate dall'art. 51 della legge-delega 249/1968. Composta di nove senatori e nove deputati, e integrata da sei rappresentanti dello Stato e sei rappresentanti sindacali degli impiegati civili dello Stato (è presente anche la CISNAL), la commissione è chiamata a dare « pareri » (non vincolanti) sulla materia riguardante i dipendenti dello Stato (esclusi i magistrati). Il « parere » è chiesto dal Governo sulle norme delegate dallo stesso Governo predisposte.

I decreti legislativi da emanarsi dal Governo entro il 30 giugno 1972 (articoli 16 e 16bis della richiamata legge-delega 249/1968) riguardano:

— la nuova disciplina delle funzioni dirigenziali;

— il trattamento economico dei funzionari direttivi aventi la qualifica di direttore generale o equiparata o superiore.

I decreti legislativi disciplinanti le nuove retribuzioni del restante personale dello Stato (in applicazione della citata legge-delega 249/1968) sono stati emanati, come è noto, entro la data prevista del 31 dicembre 1970.

In tale quadro di competenze, di scadenze e di composizione, la « commissione dei trenta » si riunisce e (16 presenti: 9 favorevoli, 7 contrari; contrario il Governo) delibera (!) le indennità di « tempo pieno » per gli insegnanti.

Che cosa è il « tempo pieno »? Di « tempo pieno » per gli insegnanti se ne disputa da anni.

Per limitarci agli avvenimenti più vicini, e alle categorie dei docenti della scuola primaria e secondaria, ricorderemo che di tale argomento si discusse nel 1969 al Ministero della P.I. in sede di primo esame del nuovo stato giuridico degli insegnanti.

La posizione della CISNAL-Scuola (che partecipò attivamente ai lavori dei cinque gruppi di lavoro) fu la seguente:

— nel « tempo pieno » è necessario tener distinte l'attività didattica propriamente detta dalle altre attività che chiameremo « integrative »;

— la partecipazione alle attività « integrative » (e, quindi, al « tempo pieno ») deve essere volontaria sia per i discenti, sia per gli insegnanti;

— ai docenti titolari di attività « integrative », deve essere riconosciuta una retribuzione ad hoc.

Tali posizioni sono state sempre ribadite.

Furono esplicitamente espresse in appositi emendamenti presentati — su richiesta della CISNAL-Scuola — dai deputati del MSI in

occasione della discussione, alla Camera, del disegno di legge sullo « stato giuridico » (anno 1971).

Come è noto, la discussione sul disegno di legge sullo « stato giuridico » — che ora, in sede competente, si ritiene addirittura superato! (una volta tanto ci troviamo d'accordo con le superiori autorità) — è fermo alla data dell'8 luglio 1971.

Nel frattempo, avvenimenti quali: la commissione Biasini; la turlupinatura delle tabelle stipendio di cui al D.P.R. 1079/1970; lo scatenarsi di una violenza senza precedenti e le dimissioni « mea-culpa » del prof. Gozzer (l'autore prima, il denunciante poi delle « riforme impossibili »); la incognita dei corsi abilitanti; i promessi (maggio '72) aumenti delle indennità di direzione e di studio, hanno costellato il tempo che ci separa da quella data.

Nel bel mezzo di questa situazione, un fungo! Le proposte di un residuo estivo di commissione destinata, a nostro avviso, a cadere nel nulla e a risolversi in un ennesimo danno per l'intera categoria dei docenti.

Su che cosa fondiamo tali preoccupazioni?

Da quanto abbiamo detto in premessa, resta confermato che la CISNAL-Scuola è favorevole alla istituzionalizzazione del « tempo pieno » scolastico. Ma, fermo restando il principio della volontarietà di partecipazione ad esso (e cioè, sia per gli insegnanti, sia per gli alunni), siamo del parere che l'introduzione di un istituto così innovativo e complesso non può prescindere dalla riforma globale della scuola; e, in tale contesto, impone

la risoluzione di delicati problemi, tra i quali:

— la delimitazione precisa (e non approssimativa) tra attività didattica propriamente detta e attività integrative (la cui somma costituisce il « tempo pieno »);

— la specificazione e la quantificazione oraria delle attività integrative;

— la determinazione non aprioristica della « indennità di tempo pieno », ma in relazione alle effettive qualità e quantità delle prestazioni integrative richieste.

Ma questo è un discorso futuro. GIUSEPPE CIAMMARUCONI

(Segue a pag. 3)

Saluto al Ministro

Mentre andiamo in macchina, apprendiamo che a ricoprire la carica di Ministro della P.I. è stato chiamato l'on. Oscar Luigi Scalfaro, valoroso giurista, proveniente dalle file della Magistratura.

Ci auguriamo che egli riesca finalmente a riportare l'ordine nella Scuola di ogni ordine e grado e a risolvere definitivamente, con una visione unitaria, i problemi che la assillano.

Animati da tale speranza, il SISME e il SINAIE-Cisnal porgono al nuovo Ministro il loro più sincero saluto augurale e gli offrono fin d'ora la loro leale, disinteressata collaborazione, nell'interesse superiore della Scuola e della comunità nazionale.

TEMPO PIENO

COMUNICATO STAMPA

Le Segreterie Nazionali della CISNAL-SCUOLA, prese in esame

le nuove proposte relative all'assegno di « tempo pieno » per gli insegnanti;

premessi

- che la istituzione del « tempo pieno » si riferisce ad una scuola futuribile e non attuale nella quale la carenza di spazi costringe a doppi e tripli turni;
- che non si capisce pertanto quale fondamento abbia la proposta votata, tra l'altro, con nove voti contro sette (14 assenti e contrario il Governo);
- che comunque, tale nuovo impegno (volontaristico) finirebbe con l'interessare una trascurabile frazione degli insegnanti (particolarmente per quanto attiene alle scuole elementari);
- che le proposte lasciano praticamente senza soluzione il difficile problema della linea spartiacque tra attività didattica e attività integrative che complessivamente danno — o dovrebbero dare — contenuto al « tempo pieno »;
- che, per quanto attiene specificatamente alla scuola elementare, si palesa uno stridente contrasto con le disposizioni di cui alla legge 820/1971;

dichiarano

in linea di principio:

- di condividere (e non da ora) il concetto della volontarietà delle prestazioni integrative degli insegnanti (a parte la esigenza di indicarne la quantificazione oraria);
- di condividere, conseguentemente, il concetto di una retribuzione ad hoc per tali prestazioni (a parte la esigenza di determinarne l'ammontare non aprioristicamente ma in relazione alle effettive quantità e qualità di tali prestazioni);

e ribadiscono

che il problema della indennità per il « tempo pieno » non deve essere la cortina fumogena sotto la quale nascondere il problema dei problemi: la rivalutazione immediata ed effettiva degli attuali stipendi degli insegnanti con riferimento alle attuali strutture scolastiche e, quindi, alle attuali — e non futuribili — prestazioni e responsabilità.

Roma, 23 giugno 1972

UN INFELICE ESPERIMENTO

La scuola prigioniera

Per gentile concessione dell'Autore, riproduciamo l'articolo del senatore del MSI, prof. Armando Plebe, apparso su « Il Tempo » di Roma del 23 giugno 1972.

Al termine dell'anno scolastico che ha visto per la prima volta l'esperimento della cosiddetta scuola media « a tempo pieno », è opportuno rendere pubblico il senso del risultato ottenuto, cioè la triste realtà che sta dietro alle trionfistiche dichiarazioni di successo del Ministero. Un quotidiano romano ha riportato, con parole di commosso orgoglio per avere un ministro così perspicace come MIsasi, la vicenda della scuola media romana « Pierre De Coubertin », una delle sessanta scuole medie che sono state costrette all'esperimento del cosiddetto « tempo pieno » a partire dal 1° ottobre scorso. Si è soliti tanto spesso ricordare con sdegno e ironia i tempi del fascismo in cui ogni sciocchezza che uscisse dalla mente di un Ministro dell'Educazione Nazionale era, per ordine perentorio, necessariamente magnificata ed esaltata su ogni quotidiano. Ma quella deplorabile abitudine appare democraticissima e liberissima se la si confronta con la piaggeria con cui quel quotidiano ha scoperto nella scuola misasiana « la nuova scuola del domani », lamentandosi perché ancora l'esperimento non è stato esteso con la massima urgenza a tutta la scuola italiana e assicurando il pubblico che tutti ne sono entusiasti: studenti, professori, presidi, genitori.

Vediamo qual è la verità. La scuola media del « tempo pieno » è una lugubre prigione anzitutto per gli studenti: li costringe a stare in un edificio scolastico per ben nove ore consecutive, dalle 8,30 alle 17,30: basta un anno di questo carcere senza sbarre e ogni giovane odierà per sempre la scuola e l'insegnamento. E vogliamo qui prescindere da quest'anno particolarmente disastroso in cui, mentre i ragazzi sono stati costretti alla detenzione scolastica, non si è neppure provveduto a fornire la scuola di un refettorio per dar loro da pranzare, col risultato che la maggior parte è andata avanti a mangiare panini anziché un pasto decente; chi poi non aveva lo stomaco in grado di sopportare questo disagio, ha dovuto affrontarne uno maggiore: quello di una corsa disperata a casa in brevissimo spazio di tempo, in mezzo al traffico dell'ora di punta, per mangiare di corsa un boccone e poi doversi precipitare nuovamente a scuola. Ne prescindiamo perché da parte ministeriale si assicura che in un futuro molto prossimo (fra dieci anni?) ogni scuola-prigione sarà pure fornita di un padiglione appositamente costruito ad uso di refettorio.

Ma chiediamoci piuttosto: esiste veramente un grave motivo didattico o una vera possibilità di maggior apprendimento tale da poter giustificare un sacrificio così grosso che vien chiesto agli studenti? Se infatti così fosse, allora i genitori potrebbero almeno consolarsi del veder minacciare la salute e la libertà dei propri figli, pensando che in compenso potranno imparare molto di più che non nelle altre scuole che lasciano ai gio-

vani almeno il pomeriggio libero. Sennonché è vero proprio il contrario: le quindici ore settimanali in più che gli infelici alunni delle scuole-prigioni sono costretti a trascorrere nelle aule scolastiche sono una vera e propria perdita di tempo. Il grande slogan lanciato dal Ministero e ripetuto obbedientemente dai quotidiani conformisti è che il sacrificio della lunga detenzione scolastica è compensato dalla abolizione dei compiti a casa, che sono additati al pubblico obbrobrio come un'usanza barbarica ormai intollerabile. Ma quale giovane non preferisce esser libero di fare il proprio compito nel luogo e nell'ora che più gli aggrada, da solo o con un amico, di pomeriggio oppure dopocena e, dopo la costrizione scolastica del mattino, essere libero di disporre del proprio tempo secondo i suoi desideri?

La quotidiana detenzione scolastica si traduce poi, con tutte le disposizioni misasiane di questi anni, soprattutto in un'umiliazione della intelligenza. Giacché lo studente che, per la sua intelligenza e vivacità mentale, sarebbe in grado di svolgere i compiti quotidiani in mezz'ora o in un'ora se gli fosse consentito di lavorare da solo, è costretto invece a dedicarvi tre ore, in quanto obbligato a svolgerli insieme a tutti gli altri compagni della classe. E alla umiliazione dell'intelligenza si aggiunge un risultato ancor più grave: il soffocamento della libera personalità individuale. Al giovane, infatti, non è più consentito di lavorare neppure un'ora al giorno da solo: giacché si può ben pensare che, dopo nove ore di costrizione su di un banco scolastico, quando finalmente, a sera, gli è concesso di tornare a casa, il ragazzo non potrà certo essere in grado, né fisicamente né psicologicamente, di studiare da solo neppure mezz'ora.

E tutto ciò viene esaltato, secondo gli ordini impartiti dal Ministero ai quotidiani governativi, come la realizzazione del « metodi più aggiornati » che superano « il muro » dell'insegnamento tradizionale. Ma chi ha mai dimostrato che si tratta di un maggior aggiornamento e non piuttosto della peggior barbarie didattica, che solo l'utopismo dei nostri rivoluzionari del Ministero poteva escogitare? Oggi che persino i braccianti e i bidonisti reclamano riduzioni sempre maggiori dell'orario di lavoro, soltanto agli studenti dev'essere riservato il castigo di vedersi pressoché raddoppiate le proprie ore lavorative (essendo lo studio, per un giovane, la sua forma di lavoro).

Non parliamo poi dell'umiliazione morale, intellettuale, economica degli insegnanti; quotidianamente minacciati dai giornali e dai guerriglieri di sinistra, pagati in maniera inadeguata, si trovano di colpo a vedersi raddoppiare le proprie ore di lavoro. E, quel ch'è peggio, gli insegnanti, come quelli di lettere, che avevano la soddisfazione di poter variare il proprio lavoro settimanale passando di classe in classe, a tutto vantaggio della loro freschezza di insegnamento, sono costretti a un numero spaventosamente interminabile di ore sempre nella stessa classe. Soltanto un Ministro che non capisce la scuola poteva ideare questo strumento di degradazione didattica, sia per gli studenti che per gli insegnanti.

ARMANDO PLEBE

Disposizioni ufficiali

Ispettori didattici

MOVIMENTO DEGLI ISPETTORI SCOLASTICI PER L'ANNO SCOLASTICO 1972-1973.

Ordinanza n. 3742/20 del 31 maggio 1972
IL MINISTRO
Veduto l'art. 32 del D.P.R. 10.1.1957, numero 3;

DISPONE

La presente ordinanza è pubblicata mediante affissione all'albo dei Provveditorati agli studi il giorno 15.6.1972.

I trasferimenti sono disciplinati dalle norme che seguono.

Sono conferibili per trasferimento:

a) i posti indicati come vacanti nell'allegato elenco;

b) i posti che si rendono disponibili per effetto del movimento o che si rendono vacanti a qualsiasi altro titolo per la data di effettuazione del movimento sempreché il Ministero ne venga a conoscenza entro il 31.8.72.

DOMANDA E DOCUMENTAZIONE

A norma delle vigenti disposizioni, della presentazione della domanda di trasferimento e di ogni altro documento di cui è cenno nella presente ordinanza, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante nel caso di invio a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

MOVIMENTO DI SISTEMAZIONE

Nei comuni con più circoscrizioni il movimento di sistemazione si effettua con precedenza rispetto all'assegnazione della circoscrizione al personale trasferito da altro comune.

Gli ispettori scolastici, che chiedono di essere assegnati ad altra circoscrizione del medesimo comune di titolarità, debbono indirizzare e produrre al Provveditore agli studi della provincia di titolarità apposita domanda su carta legale, unitamente alla relativa documentazione, entro il 15.7.1972.

La competenza a disporre il movimento di sistemazione è del Provveditore agli studi, il quale esamina ed accoglie le domande tenendo conto della durata del servizio già prestato non solo nella circoscrizione, ma nel comune.

In caso di parità di situazioni, si tiene conto, per analogia, di quanto previsto nella nota finale della tabella di valutazione annessa all'ordinanza ai numeri 2, 3 e 4.

Possono essere richieste le circoscrizioni del comune già vacanti alla data di pubblicazione dell'ordinanza e quelle non vacanti, nell'eventualità che si rendano disponibili per effetto del movimento di sistemazione, dei trasferimenti ad altri comuni o a qualsiasi altro titolo entro la data di effettuazione del movimento da parte del movimento da parte del Ministero.

Il Provveditore agli studi attua il movimento di sistemazione dopo che, disposti i trasferimenti da uno ad altro comune da parte del Ministero, ha la possibilità di conoscere quali siano le circoscrizioni scolastiche per le quali può essere deliberato il movimento medesimo.

Detto movimento deve essere pubblicato all'albo entro 10 giorni dalla comunicazione ai Provveditori agli studi dei trasferimenti disposti dal Ministero.

Successivamente il Provveditore assegna le circoscrizioni rimaste vacanti al personale trasferito da altri comuni, secondo l'ordine della graduatoria per singoli comuni disposta dal Ministero.

TRASFERIMENTI

DA UNO AD ALTRO COMUNE

Gli ispettori scolastici, che aspirano al trasferimento a circoscrizione di altro comune, devono farne domanda, su carta legale, al Ministero della Pubblica Istruzione - Direzione Generale Istruzione Elementare, Div. I - e presentarla al Provveditore agli studi della provincia di titolarità entro il 15.7.1972. Entro lo stesso termine deve essere prodotta la relativa documentazione redatta in conformità della legge sul bollo.

Non è ammesso far riferimento a documenti giacenti presso altri Uffici o Amministrazioni.

L'Ufficio di Provveditorato curerà di apporre sulla domanda e su ciascun documento il timbro a calendario, verificando che gli atti inviati per posta siano stati accettati dall'Ufficio postale entro il termine prescritto.

Le domande prodotte fuori termine e quelle non inviate per il tramite del Provveditore agli studi, qualunque ne sia il motivo, non sono prese in considerazione.

La domanda di trasferimento deve contenere le seguenti indicazioni:

a) circoscrizione di titolarità e data dalla quale l'interessato vi presta servizio;

b) data di effettiva assunzione nell'attuale qualifica;

c) gli ispettori scolastici nominati in ruolo dopo il 1.11.1969 devono precisare se nel triennio che precede il 1.11.1972 abbiano prestato servizio o non, come direttori, in circoli dei quali fanno parte i comuni richiesti per trasferimento, indicando, in caso affermativo le circoscrizioni;

d) comuni richiesti in ordine di preferenza. Possono essere indicati comuni con sedi vacanti, tra quelli di cui all'allegato elenco, e comuni non vacanti, nell'eventualità che la vacanza si verifichi per effetto del movimento o a qualsiasi altro titolo per la data di effettuazione del movimento sempreché il Ministero ne venga a conoscenza entro il 31.8.1972;

e) elenco dei documenti allegati. Gli ispettori scolastici possono chiedere fino a 10 comuni. Qualora in un comune risultino vacanti più circoscrizioni, il comune stesso va indicato una sola volta.

Scaduto il termine utile per la presentazione delle domande, non è consentita alcuna variazione nella indicazione dei comuni richiesti.

L'eventuale rinuncia alla richiesta del trasferimento è presa in considerazione solo se perviene al Ministero entro il 15 agosto 1972.

Gli interessati debbono allegare alla domanda tante schede debitamente compilate e sottoscritte, conformi al modello unito alla presente ordinanza, quanti sono i comuni per i quali il trasferimento è richiesto. (Per motivi di ordine pratico è stato compilato un modello unificato di tabella di valutazione e relativa scheda da valere sia per gli ispettori scolastici che per i direttori didattici).

La domanda di trasferimento formulata all'infuori dei modi e dai limiti sopra indicati è nulla.

Per l'assegnazione a circoscrizione nell'ambito della quale l'ispettore abbia prestato servizio nell'ultimo triennio in qualità di direttore, si applica il disposto dell'art. 63 del R.G. 26.4.28, numero 1297. Nei confronti degli ispettori nominati in ruolo dal 1.2.1970 per i quali il triennio di incompatibilità verrebbe a completarsi il 31.1.1973, effettuandosi, per ragioni di servizio, il movimento dal 1.11.1972, si ritiene di dover superare l'incompatibilità stessa nella considerazione del breve periodo di tempo occorrente al compimento del triennio e della opportunità di tutelare le legittime aspettative di detti ispettori per determinate sedi prima di procedere alla nomina dei vincitori dei concorsi ispettivi.

Non può chiedere il trasferimento lo ispettore scolastico che nell'ultimo triennio abbia riportato anche un solo giudizio complessivo inferiore a "distinto", ovvero che sia stato trasferito per servizio per motivi a lui imputabili o al quale sia stata inflitta una sanzione disciplinare superiore alla "censura" nello stesso periodo o nell'anno in corso.

Gli ispettori scolastici che nell'ultimo trasferimento a domanda hanno ottenuto la prima delle sedi richieste non possono rinnovare la domanda per partecipare ai trasferimenti che vengono disposti con la presente ordinanza.

I trasferimenti sono disposti a norma dell'art. 32 del D.P.R. 10.1.1957, n. 3.

La valutazione è effettuata secondo quanto previsto dalla tabella annessa all'ordinanza per ciascuno degli elementi indicati dallo stesso articolo di legge.

A tal fine gli interessati dovranno produrre la necessaria documentazione tenendo conto delle indicazioni e note esplicative riportate nella stessa tabella. In particolare si richiama l'attenzione sul certificato di residenza dei familiari che, pena la non valutazione, deve recare espressamente indicata la data dalla quale i familiari stessi risultano residenti nel comune richiesto.

I Provveditori agli studi trasmettono le domande, la documentazione e le schede degli aspiranti al trasferimento a mano a mano che sono presentate e, comunque, non oltre il 20.7.1972.

Nell'ultimo plico spedito deve essere incluso l'elenco completo degli ispettori dei quali è stata trasmessa la domanda.

Per ciascun aspirante la trasmissione della domanda è fatta con lettera singola, nella quale il Provveditore agli

studi potrà esprimere le proprie eventuali osservazioni.

A ciascuno degli ispettori trasferiti è data comunicazione del trasferimento ottenuto con lettera del Provveditore agli studi.

Avverso il movimento disposto dal Ministero può essere prodotto ricorso al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 32, ultimo comma, del citato T.U. 10.1.1957, n. 3, entro 30 giorni dalla avvenuta comunicazione in via amministrativa.

Il movimento sarà pubblicato entro il 15 settembre 1972 e avrà decorrenza dal 1.11.1972.

IL MINISTRO
Misasi

ELENCO DEI COMUNI SEDI DI CIRCOSCRIZIONI SCOLASTICHE DISPONIBILI PER I TRASFERIMENTI DELL'ANNO SCOLASTICO 1972-73

N.B. - Per chiedere ed ottenere il trasferimento a circoscrizioni scolastiche di lingua italiana nella provincia di Bolzano occorre essere in possesso di specifico titolo di studio che attesti la conoscenza, rispettivamente, della lingua francese o tedesca.

AGRIGENTO: Agrigento - Sciacca
ALESSANDRIA: Novi Ligure
AREZZO: Arezzo

ASTI: Asti

BARI: Molfetta - Monopoli

BELLUNO: Fieve di Cadore

BERGAMO: Ponte S. Pietro - Treviglio

BOLZANO: (lingua italiana): Bolzano - Bolzano (coordinatore l.i.); (lingua tedesca): Bolzano

BRESCIA: Bagnolo Mella - Saib

BRINDISI: Brindisi - Francavilla Fontana

CAGLIARI: Cagliari - Carbonia - Iglesias - Oristano

CALTANISSETTA: Gela - S. Cataldo

CATANIA: Acireale

CATANZARO: Catanzaro

COMO: Como

CREMONA: Cremona

ENNA: Nicosia

FIRENZE: Firenze

FOGGIA: Cerignola - S. Severo

ISERNIA: Isernia

LATINA: Terracina

LECCE: Lecce - Maglie - Tricase

LUCCA: Castelnuovo Gajagnana

MACERATA: amerino

MATERA: Montalbano Ionico

MODENA: Modena

NAPOLI: Napoli

NOVARA: Arona - Domodossola - Verbania

NUORO: Nuoro - Isili - Lanusei - Macomer

PALERMO: Palermo - Palermo - Palermo - Palermo - Cefalù - Termini - Imereze

PIACENZA: Bobbio

PISTOIA: Pescia

PORDENONE: Pordenone

POTENZA: Senise

RAGUSA: Ragusa - Ragusa

ROMA: Tivoli

SASSARI: Alghero - Ozieri - Tempio Pausania

SIRACUSA: Noto

SONDRIO: Sondrio

TORRANO: Castellana - Manduria

TRAPANI: Trapani - Castelvetrano

TREVISO: Castel Franco Veneto

VARESE: Gallarate

VERONA: Verona - Dolo - Chioggia - Portogruaro

VERONA: Bussolengo

VICENZA: Bassano - Schio

mento il timbro a calendario, verificando che gli atti inviati per posta siano stati accettati dall'Ufficio postale entro il termine prescritto.

Le domande prodotte fuori termine e quelle non inviate per il tramite del Provveditore agli studi, qualunque ne sia il motivo, non sono prese in considerazione.

La domanda di trasferimento deve contenere le seguenti indicazioni:

a) circolo di titolarità e data dalla quale l'interessato vi presta servizio;

b) data di effettiva assunzione nell'attuale qualifica ed, eventualmente, data di diversa decorrenza della nomina per effetto della retrodatazione;

c) i direttori didattici nominati in ruolo dopo il 1-2-1970 devono precisare se nel triennio che precede il 1-2-1973 abbiano prestato servizio o non in qualità di insegnante in circolo o in scuole di circoli dei quali fanno parte i comuni richiesti per trasferimento, indicando, in caso affermativo, il circolo;

d) comuni richiesti in ordine di preferenza. Possono essere indicati comuni con sedi vacanti, tra quelli di cui all'allegato elenco, e comuni non vacanti, nell'eventualità che la vacanza si verifichi per effetto del movimento o a qualsiasi altro titolo per la data di effettuazione del movimento, sempreché il Ministero ne abbia conoscenza entro il 1-12-1972;

e) elenco dei documenti allegati.

I direttori didattici possono chiedere fino a 40 comuni.

Qualora in un comune risultino vacanti più circoli, il comune stesso va indicato una sola volta.

Scaduto il termine utile per la presentazione delle domande, non è consentita alcuna variazione nella indicazione dei comuni richiesti.

L'eventuale rinuncia alla domanda di trasferimento è presa in considerazione solo se perviene al Ministero entro il 20-10-1972.

Gli interessati devono allegare alla domanda tante schede, debitamente compilate e sottoscritte, conformi al modello unito alla presente ordinanza, quanti sono i comuni per i quali il trasferimento è richiesto. (Per motivi di ordine pratico è stato compilato un modello unificato di tabella di valutazione e relativa scheda da valere sia per i direttori didattici che per gli ispettori scolastici).

La domanda di trasferimento formulata all'infuori dei modi e dai limiti sopra indicati è nulla.

Per l'assegnazione a circolo nell'ambito del quale il direttore abbia prestato servizio nell'ultimo triennio, in qualità di maestro, si applica il disposto dell'art. 63 del R.G. 26.4.1928, n. 1297.

Nei confronti dei direttori didattici nominati in ruolo il 1-4-1970, per i quali il triennio di incompatibilità verrebbe a completarsi il 31-3-1973, effettuandosi, per esigenze di servizio, il movimento dal 1-2-1973, si ritiene di dover superare l'incompatibilità stessa nella considerazione del breve periodo di tempo e della opportunità di tutelare le legittime aspettative di detti direttori per determinate sedi prima di procedere alla nomina dei vincitori del concorso direttivo.

Non può chiedere il trasferimento il direttore didattico che nell'ultimo triennio abbia riportato anche un solo giudizio complessivo inferiore a "distinto", ovvero che sia stato trasferito per servizio per motivi a lui imputabili o al quale sia stata inflitta una sanzione disciplinare superiore alla "censura" nello stesso periodo o nell'anno in corso.

I direttori didattici che nell'ultimo trasferimento a domanda hanno ottenuto la prima delle sedi richieste non possono rinnovare la domanda per partecipare ai trasferimenti che vengono disposti con la presente ordinanza.

I trasferimenti sono disposti a norma dell'art. 32 del D.P.R. 10-1-1957, n. 3.

La valutazione è effettuata secondo quanto previsto dalla tabella annessa all'ordinanza per ciascuno degli elementi indicati dallo stesso articolo di legge.

A tal fine gli interessati dovranno produrre la necessaria documentazione tenendo conto delle indicazioni e note esplicative riportate nella stessa tabella. In particolare si richiama l'attenzione sul certificato di residenza dei familiari che, pena la non valutazione, deve recare espressamente indicata la data dalla quale i familiari stessi risultano residenti nel comune richiesto.

I Provveditori agli studi trasmettono le domande, la documentazione e le schede degli aspiranti al trasferimento a mano a mano che sono presentate e, comunque, non oltre il 31-8-1972.

Nell'ultimo plico spedito deve essere incluso l'elenco completo dei direttori dei quali è stata trasmessa la domanda.

Per ciascun aspirante la trasmissione della domanda è fatta con lettera singola, nella quale il Provveditore agli studi potrà esprimere le proprie eventuali os-

servazioni.

A ciascuno dei direttori trasferiti è data comunicazione del trasferimento ottenuto con lettera del Provveditore agli studi.

Avverso il movimento disposto dal Ministero può essere prodotto ricorso al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 32, ultimo comma, del citato T.U. 10-1-1957, n. 3 entro 30 giorni dalla avvenuta comunicazione in via amministrativa.

Il movimento sarà pubblicato con il 15-12-1972 ed avrà decorrenza dal 1-2-1973.

IL MINISTRO
MISASI

ELENCO DEI COMUNI SEDI DI CIRCOSCRIZIONI DIDATTICHE DISPONIBILI PER I TRASFERIMENTI DELL'ANNO 1973

N.B. - Per chiedere ed ottenere il trasferimento a circoli didattici nella Valle d'Aosta, a circoli didattici di lingua italiana nella provincia di Bolzano occorre essere in possesso di specifico titolo di studio che attesti la conoscenza, rispettivamente, della lingua francese o tedesca.

AGRIGENTO: Cammarata - Canicattì - Cianciana - Palma Montechiaro - Porto Empedocle.

ALESSANDRIA: Castellazzo Bormida - Cassine - Felizzano - Ovada - Rivalta Bormida.

ANCONA: Arcevia - Fabriano - Sassoferato - Senigallia.

ASCOLI PICENO: Montalto Marche.

ASTI: Asti - Costigliole d'Asti - Incisa Scapaccino - Rocchetta Tanaro - Villafraanca d'Asti - Villanova d'Asti.

AVELLINO: Forino.

BARI: Canosa - Cassano Murge - Gravina di Puglia - Locorotondo - Minorano Murgio - Santeramo in Colle - Spinazzola - Turi.

BELLUNO: Alleghe - Auronzo - Fieve di Cadore - S. Stefano Cadore.

BENEVENTO: Paduli.

BERGAMO: Bergamo - Alzano Lombardo - Bariano - Brembilla - Calcio - Endine Catiolo - Gazzaniga - Olmo al Brembo - Piazza Brembana - Ponte Nossola - Serina - Tavernola Bergamasca - Treviglio - Vilminore.

BOLOGNA: Bologna - Crevalcore - Camugnano - Lizzano in Belvedere - Molinella - Porretta Terme.

BOLZANO (lingua tedesca): Brunico - Naturno - S. Leonardo in Passiria - Trentino.

(lingua italiana): Bolzano - Brunico - Merano - Monguelfo - Silandro - Vipiteno.

BRESCIA: Agnosine - Bagnolo Mella - Bagolino - Darfo - Edolo - Gargnano - Lumezzano - Nuvolento - Ponte di Legno - Vestone - Vobarno.

BRINDISI: Carovigno - Ceglie Messapico - Ceglie Messapico - Fasano - Fasano - Latiario.

CAGLIARI: Ales - Barumini - Carbonia - Carbonia - Fordongianus - Ghilarza - Giba - Gonnessa - Guspini - Lunamatrona - Mandas - Mogoro - Narcao - S. Giovanni Suergiu - Santuri - San Nicolò Gerrei - Santulussurgiu - San Vito - Sarroch - Senis - Simaris - Terralba - Uras.

CALTANISSETTA: Campofranco - Gela - Mazzarino - S. Cataldo - Serradifalco - Sommatino.

CAMPOBASSO: Castropignano - Montefalcone nel Sannio.

CATANIA: Catania - Mascali - Mirabella Imbaccari - Paternò.

CATANZARO: Catanzaro - Badolato - Casabona - Cirò Marina - Cotronei - Cropani - Cutro - Decollatura - Fabrizia - Filadelfia - Gimigliano - Girifalco - Guardavalle - Isola Capo Rizzuto - Monterosso Calabro - Peliccia Policastro - Rocca di Neto - S. Andrea Ionio - S. Nicola da Crissa - S. Severina - Savelli - Serra S. Bruno - Soveria Mannelli - Spilinga - Strongoli - Taverna.

CHIETI: Carunchio - Schiavi d'Abruzzo - Torricella Peligna - Villa S. Maria.

COMO: Bellagio - Bellano - Colico - Mandello Lario - Lurago d'Erba - Missaglia.

COSENZA: Aiello Calabro - Albidona - Campana - Cariati - Cassano Ionio - Cassano Ionio - Cerchiara di Calabria - Origiano Calabro - Cropalati - Mandatoriccio - S. Demetrio Corone - San Giacomo d'Acri - S. Giovanni in Fiore - Scalea.

CREMONA: Cremona - Cremona - Cingia de' Boti - Rivolta d'Adda - Sospiro - Trescore Cremasco.

CUNEO: Diano d'Alba - Neive - Paesana - Venasca.

ENNA: Agra - Aidone - Leonforte - Piazza Armerina - Piazza Armerina - Troina - Valguarnera.

FERRARA: Cento - Copparo - Codigoro - Iolanda di Savoia - Mesola.

FOGGIA: Casanuovo Monterotaro - San Marco in Lamis - Vico del Gargano - Vieste.

FORLÌ: Verucchio.

FROSINONE: Casalvieri - Fuggi.

GENOVA: Genova - Arenzano - S. Margherita Ligure.

GORIZIA: Gorizia - Grado - Romans d'Isonzo - Ronchi de' Legionari.

IMPERIA: Imperia - S. Stefano al Mare. L'AQUILA: Barrea - Scoppito.

LA SPEZIA: Sarzana.

LECCE: Alliste - Castrignano del Capo - Galatone - Maglie - Miggiano - Morigliano di Leuca - Nardò - Presicce - Ugento.

LIVORNO: Livorno - Castagneto Carducci.

LUCCA: Camaiore.

MANTOVA: Acquafredda sul Chiese - Asola - Bozzolo - Castel Goffredo - Pieve - Viadana.

MATERA: Acettura - Garugano - Gorgoglione - Irsina - Miglionico - Valsinni.

MESSINA: Messina - Cesarò - Malfa - Mistretta - Montalbano Elicona - Naso - Novara di Sicilia - Raccuja - Tortorici.

MILANO: Milano - Milano - Milano - Milano - Abbiategrasso - Arcore - Bellusco - Besenigo - Binasco - Bollate - Bresso - Cassano d'Adda - Castano Primo - Cesano Maderno - Cesate - Cinisello

Direttori didattici

Movimenti dei direttori didattici per l'anno 1973.

Ordinanza n. 3741 del 31-5-1972

IL MINISTRO

Veduto l'art. 32 del D.P.R. 10-1-1957, n. 3;

DISPONE

La presente ordinanza è pubblicata mediante affissione all'albo dei Provveditorati agli studi il giorno 15-6-1972.

I trasferimenti sono disciplinati dalle norme che seguono.

Sono conferibili per trasferimento:

a) i posti indicati come vacanti nell'allegato elenco;

b) i posti che si rendono disponibili per effetto del movimento o che si rendono vacanti a qualsiasi altro titolo per la data di effettuazione del movimento sempreché il Ministero ne venga a conoscenza entro il 1-12-1972.

DOMANDA E DOCUMENTAZIONE

A norma delle vigenti disposizioni, della presentazione della domanda di trasferimento e di ogni altro documento di cui è cenno nella presente ordinanza, fa fede il timbro a data dell'Ufficio di Provveditorato nel caso di consegna a mano ovvero dell'Ufficio postale accettante nel caso di invio a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

MOVIMENTO DI SISTEMAZIONE

Nei comuni con più circoli il movimento di sistemazione si effettua con precedenza rispetto all'assegnazione del circolo al personale trasferito da altro comune.

Gli direttori didattici, che chiedono di essere assegnati ad altro circolo del medesimo comune di titolarità, debbono indirizzare e produrre al Provveditore agli studi della provincia di titolarità apposita domanda su carta legale, unitamente alla relativa documentazione, entro il 20-7-1972.

La competenza a disporre il movimento di sistemazione è del Provveditore agli studi, il quale esamina ed accoglie le domande tenendo conto della durata del servizio già prestato non solo nel circolo ma nel comune. In caso di parità di situazioni si tiene conto, per analogia, di quanto previsto nella nota finale della ta-

Balsamo - Cinisello Balsamo - Cinisello Balsamo - Cogliate - Cologno Monzese - Cornaredo - Cornate d'Adda - Cuggiono - Desio - Gessate - Inveruno - Lainate - Lentate sul Seveso - Limbiate - Lissone - Livraga - Lodi - Vecchio - Maleo - Melegnano - Paderno Dugnano - Parabiago - Pogliano - Paullo - S. Angelo Lodigiano - Sesto S. Giovanni - Sesto S. Giovanni - Vignate.

MODENA: Frassinoro - Lama Mocogno - Montefiorino - Montese - Serramazzoni - Zocca.

NAPOLI: Napoli - Napoli.

NOVARA: Momo - S. Maria Maggiore - Stresa - Verbania.

NUORO: Arzana - Bitti - Cuglieri - Fonni - Gavoi - Isili - Nurri - Orani - Orune - Seui - Sorgono - Tonara - Tortolì - Villagrande.

PADOVA: Bagnoli di Sopra - Candiana - Monselice - S. Martino di Lupatari - Trebasleghe.

PALERMO: Palermo - Alla - Alimena - Belmonte Mezzagno - Borgetto - Caltafuto - Camporeale - Cerda - Chiusa Sclafani - Cimolna - Gangi - Lercara Friddi - Misilmeri - Roccapalumba - S. Giuseppe Iato - S. Mauro Castelverde - S. Flavia.

PARMA: Parma - Salsomaggiore.

PAVIA: Belgioioso - Casorate Primo - Garlasco - Gravelona Lomellina - San Lazzaro de' Burgondi - Stradella - Valle Lomellina - Viduggio - Villanterio - Zavattarello.

PERUGIA: Assisi - Pietralunga.

PESARO: Novafeltria - Pergola - S. Angelo in Vado - Sassocorvaro.

PIACENZA: Bettola - Ferriere - Fiorenzuola d'Arda - Lugagnano Val d'Arda - Ottone.

PISA: Pontedera.

PORDENONE: Cordovado - Meduno - Prata di Pordenone - Sacile - Zoppola.

POTENZA: Abriola - Campomaggiore - Castronuovo di S. Andrea - Corleto Perticara - Forenza - Laurenzana - Meli - Montemurro - S. Chirico Raparo - Senise - Viggianello.

RAGUSA: Chiaramonte Gulfi - Comiso - Monterosso Almo - Scicli - Vittoria.

REGGIO CALABRIA: Ajro - Ardore - Bovalino - Bovalino - Caulonia - Giffone - Gioiosa Ionica - Grotteria - Lau-

reana di Borrello - Mammola - Plati - Seminara - Stilo - Stilo.

REGGIO EMILIA: Castellarano - Fabbrico - Quattro Castella - Toano - Vetto.

ROMA: Roma - Anzio - Velletri.

ROVIGO: Crespino - Porto Tolle.

SALERNO: Salerno - Caselle in Pittari - Fisciano - Laurito.

SASSARI: Sassari - Bottida.

SAVONA: Borghetto S. Spirito.

SIRACUSA: Augusta - Pachino - Rosolini.

SONDRIO: Ardenno - Delebio - Grosio - Livigno.

TARANTO: Grottaglie.

TERAMO: Cermignano.

TORINO: Torino - Torino - Torino - Torino - Torino - Azeleglio - Ceres - Ciriè - Gassino - Ivrea - Lanzo Torinese - Nichelino - None - Pavone Canavese - Piossasco - Oulx - Strambino - Volpiano.

TRAPANI: Custonaci - Erice - Favignana - Pantelleria.

TRENTO: Cembra - Condino - Lomaso - Primiero - Rovereto.

TREVISO: Cappella Maggiore - Gorgo al Monticano - S. Fior - Riese Pio X.

TRIESTE: Trieste - Trieste - Aurisina.

UDINE: Ampezzo - Lignano - Nimis - Palazzolo della Stella - Paluzza - Fontebba - S. Daniele del Friuli - Tavist - Tolmezzo - Varmo - Villa Santina.

VARESE: Busto Arsizio - Fagnano Olona - Ferno - Gerenzano.

VENEZIA: Venezia - Venezia - Ceggia - Cinto Caomaggiore - Concordia Sagittaria - Fossalta di Portogruaro - Jesolo - Pianiga - Portogruaro - San Michele al Tagliamento - S. Stino di Livenza.

VERCELLI: Borgosesia - Borgosesia - Crescentino - Masserano - Mongrando - Pray Biellese - Scopello.

VERONA: Bardolino - Boscochiesanuova - Isola della Scala - Nogara - Peschiera - S. Pietro di Morubio - Valleggio sul Mincio - Vigasio.

VICENZA: Vicenza - Asiago - Chiampo - Cornedo - Dueville - Enego - Lonigo - Lugo Vicentino - Lusiana - Marano - Vicentino - Recoaro Terme - Rossano Veneto - Trissino.

VITERBO: Vignanello.

Scuole elementari

INCARICHI A TEMPO INDETERMINATO E SUPPLENZE TEMPORANEE

Ordinanza n. 184 del 5 giugno 1972

Gli incarichi a tempo indeterminato e le supplenze temporanee nelle scuole elementari funzionanti presso gli Istituti per ciechi, per l'anno scolastico 1972-73, saranno conferiti in base alle norme, applicabili al ruolo speciale degli insegnanti delle scuole predette, dei Titoli IV e V dell'O.M. 14 aprile 1972, n. 119, prot. 2660/13 Div. II, relative al conferimento degli incarichi nelle scuole elementari per l'anno scolastico 1972-73, con le seguenti modifiche concernenti i termini ivi indicati:

a) termine per la presentazione delle domande: **15 luglio 1972** (la residenza acquisita in data non successiva al 15 aprile 1972 è requisito indispensabile per il conferimento dell'incarico o della supplenza temporanea).

b) pubblicazione delle graduatorie: **5 agosto 1972.**

Gli aspiranti agli incarichi e supplenze temporanee devono presentare domanda al Provveditore agli Studi della provincia di residenza.

Coloro che risiedono in province dove non vi sono Istituti con scuole elementari per ciechi possono presentare domande in altra provincia, diversa da quella di residenza; per tali aspiranti si precinde ovviamente dal requisito della residenza nella provincia richiesta.

Al conferimento degli incarichi e delle supplenze temporanee nelle scuole elementari per ciechi potranno aspirare soltanto gli insegnanti forniti del diploma di specializzazione, conseguito presso l'Istituto statale «A. Romagnoli» di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista o presso l'ex scuola di metodo «A. Romagnoli» per gli educatori dei ciechi.

Per la valutazione del diploma di specializzazione si attribuiscono punti da 1,50 a 5, e precisamente:

- con la qualifica di buono o ex idoneo punti 1,50
- con la qualifica di distinto o ex buono » 3,00
- con la qualifica di ottimo » 5,00

Per la valutazione dei titoli di cultura, dei titoli di servizio e delle eventuali benemerite si applica la tabella allegata all'O.M. del 14 aprile 1972, n. 119 prot. 2660/13 Div. II.

Per i servizi prestati precedentemente al corrente anno scolastico nelle scuole elementari per ciechi, ai punteggi previsti dalla lettera 1a) del paragrafo B (titoli di servizio) della suddetta tabella di valutazione, si aggiungono:

- per ogni anno qualificato «buono» punti 0,20
- per ogni anno qualificato «distinto» » 0,40
- per ogni anno qualificato «ottimo» » 0,60

I riferimenti contenuti negli articoli 17 e 42 della già citata O.M. n. 119, prot. 2660/13 Div. II del 14 aprile 1972, sono soppressi.

Gli insegnanti aspiranti all'insegnamento nelle scuole elementari per ciechi che avessero già presentato domanda entro il termine del 27 maggio indicato nella citata O.M. n. 119, potranno modificarla presentando eventualmente altri documenti entro la data stabilita per la presentazione della domanda in applicazione della presente ordinanza.

IL MINISTRO: Misasi

Cortine

(Segue da pag. 1)

bile. Un discorso, cioè, che si snoda attorno ad esigenze attualmente sentite ma che potranno essere soddisfatte in un futuro più o meno lontano: il presente è fatto di doppi e di tripli turni (ed anche questo è «tempo pieno»!).

E allora, ci domandiamo, che senso ha porre vistosamente alla attenzione dei colleghi una meta attualmente senza significato?

Riteniamo si tratti del solito tentativo (il più recente si riporta ai proposti aumenti delle indennità di studio e di direzione dell'aprile scorso) di distogliere l'attenzione dei colleghi dal problema di fondo, dal problema dei problemi (la rivalutazione dello stipendio per le prestazioni che attualmente essi forniscono alla scuola) nel momento in cui il Governo si appresta a varare il provvedimento che ha rivalutato — e seriamente — le retribuzioni dell'alta dirigenza statale. Si tratta cioè di una vera e propria cortina fumogena destinata a coprire la prossima data del 30 giugno 1972.

Ma noi diciamo che bisogna porre fine allo scontro e alla turlupinatura che l'operazione «riassetto» del dicembre 1970 ha riservato agli insegnanti.

L'insegnante non deve subire il ricatto di una promessa di aumento delle proprie retribuzioni come corrispettivo dell'aumento delle prestazioni (prestazioni che tendono, fra l'altro, a trasformare l'insegnante in assistente sociale). L'insegnante deve pretendere oggi l'aumento dello stipendio come indifferibile rivalutazione economica delle sue attuali (e non future) attribuzioni e responsabilità didattiche.

Personale non insegnante

PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELLA SCUOLA NON INSEGNANTE NON DI RUOLO IL GIORNO 27 DI OGNI MESE

Circolare n. 196 del 12 giugno '72

Alcuni Provveditori agli Studi hanno qui rivolto un quesito al fine di conoscere se, in analogia a quanto disposto dal Ministero del Tesoro con foglio n. 164486 del 1° giugno 1971, inviato alle SS.LL. con circolare di questo Gabinetto n. 204, prot. n. 27642/290/M, del 15 successivo, riguardante il pagamento delle retribuzioni al personale insegnante non di ruolo, sia possibile effettuare il pagamento delle retribuzioni anche al personale della scuola non insegnante non di ruolo (segretari, coadiutori, bidelli etc.) a cominciare da 27 di ogni mese.

In proposito è stato interpellato il Ministero del Tesoro, il quale, con foglio n. 135576 del 30 maggio 1972 (di cui si riproduce qui di seguito il testo), ha risposto in senso positivo.

Tanto si comunica per opportuna conoscenza e norma e con preghiera di darne notizia alle scuole secondarie ed artistiche dipendenti.

p. Il Capo di Gabinetto
F.to Remine

Circolare n. 135576 del 30-V-1972

Con la nota sopra distinta codesto Dicastero, nel fare riferimento al parere espresso precedentemente dallo scrivente con la lettera n. 164486 del 1° giugno 1971 in ordine al pagamento delle retribuzioni mensili spettanti al personale insegnante non di ruolo, ha chiesto di conoscere se le retribuzioni medesime possono essere corrisposte a cominciare dal giorno 27 di ogni mese, anziché alla fine, anche al personale della scuola non insegnante non di ruolo (segretari, coadiutori, bidelli, etc.).

Al riguardo lo scrivente premette di ritenere che le disposizioni di cui al D.L.C.P.S. n. 207 del 4 aprile 1947, relative al trattamento economico ed allo stato giuridico del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato si estendono, ai sensi dello art. 19 del decreto medesimo, al personale non insegnante non di ruolo in servizio nelle scuole e negli istituti di istruzione media ed artistica.

In relazione a ciò, pertanto, manifesta l'avviso che nei confronti della categoria di personale in argomento possano trovare applicazione le disposizioni contenute nelle circolari di questo Ministero n. 39 del 4 aprile 1964 e n. 6 del 18 gennaio 1965, le quali prevedono il pagamento degli emolumenti mensili a favore del personale avventizio statale il giorno 27 di ciascun mese, anziché alla fine del mese medesimo.

p. il Ministro
F.to Picardi

Iniziativa della CISNAL-Scuola

Corsi abilitanti

Per il MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - Ufficio Concorsi Scuole Medie - V.le Trastevere - 00100 ROMA

Ci viene segnalato che alcune insegnanti — interessate ai corsi abilitanti di cui all'oggetto —, trovandosi attualmente in stato di gravidanza, potrebbero non frequentare ininterrottamente le lezioni programmate per detti corsi: e ciò perché gli stessi corsi potrebbero coincidere con il tempo previsto per il parto.

Sarebbe forse opportuno disporre che le colleghe — che si trovassero a subire gli eventi di cui sopra — potessero partecipare agli esami finali di abilitazione pur non avendo frequentato tutte le lezioni (documentando, ovviamente, gli eventi ostativi).

Si resta in attesa di cortesi comunicazioni al riguardo.

Distinti saluti.

ENAM

Consiglio Amministrazione ENAM seduta odierna deliberato ulteriore concessione dieci milioni favore iscritti Ente Provincia Ancona danneggiati fenomeni sismici.

conduca fase alla Commissione propriamente detta (e, quindi, ai commissari).

Attuando una tale procedura (fermo restando il potere dei commissari di avocare a se in ogni momento e per qualunque insindacabile motivo, il lavoro delle due fasi) questo sindacato ritiene che il problema di un più regolare funzionamento della commissione possa essere definitivamente risolto.

Data l'attuale carenza di personale amministrativo cui soffrono i Provveditorati (carenza che ha causato e causa gravi inadempimenti amministrativi per quanto riguarda, fra l'altro, la ricostruzione delle carriere), riteniamo necessario che Codesto Ministero autorizzi i Provveditorati, che ne facciano richiesta, ad assumere il personale amministrativo necessario per le nuove incombenze.

Si resta in attesa di cortesi comunicazioni al riguardo.

Cordiali saluti.

Il Vice Segretario Nazionale
(Prof. Giuseppe Ciannaruconi)

Pensioni

Per il Capo Ispettorato per le Pensioni - Ministero della P.I. - Piazza Bernardino da Feltre - 00100 ROMA

Le Segreterie Nazionali dei Sindacati aderenti alla CISNAL-Scuola (SISME e SINAIE) sentono il dovere di protestare vivamente per la lentezza eccessiva ed esasperante con la quale vengono espletate le pratiche relative alle pensioni del personale direttivo, docente e non insegnante della Scuola.

Si constata, purtroppo, che di regola il libretto di pensione viene rilasciato agli aventi diritto dopo molti anni dal giorno in cui lasciano il servizio. In molti casi, il decesso del «pensionato» arriva prima della pensione.

La situazione che si viene a creare è veramente deprecabile poiché pone il pensionato e la sua famiglia in condizione di grave disagio materiale e morale al termine di lunghi anni di servizio svolti a beneficio della collettività nazionale.

Ad avviso della scrivente organizzazione, si impone — anche per questo problema — una soluzione integrale: il libretto di pensione (e, quindi la pensione liquidata) deve essere consegnato all'avente diritto lo stesso giorno in cui cessa dal servizio.

In attesa di tale meta, urgente, a parere degli scriventi sindacati alcune misure di carattere straordinario:

a) una semplificazione e razionalizzazione delle attuali procedure amministrative;

b) un notevole incremento dell'organico del personale dell'ispettorato pensioni del Ministero della P.I., attualmente inadeguato alle necessità;

c) una migliore e idonea preparazione del personale addetto ai servizi mediante corsi di aggiornamento;

d) la istituzione di un moderno «casellario centrale» del personale pensionato e pensionabile. Il casellario dovrebbe essere in grado di fornire ogni genere di notizie in merito ai titolari di pensioni e dovrebbe raccogliere tutti i dati e le notizie relative al personale in servizio in modo da approntare con la necessaria tempestività la documentazione idonea al rilascio del libretto di pensione.

Nel quadro di tali misure straordinarie, abbiamo ragione di ritenere che l'Istituto di Assistenza per gli insegnanti «C. Kirner», se interessato a questo problema, potrebbe fornire personale idoneo per la formazione del «casellario centrale».

Si resta in attesa di conoscere, in merito a quanto sopra l'opinione di Codesto Ministero. Distinti saluti.

Commissioni Incarichi e Supplenze

Alla Direzione Generale del Personale e degli Affari Amministrativi del Ministero della P.I. - V.le Trastevere - 00100 ROMA

Come noto a seguito dell'applicazione della legge 1074/1971, le Commissioni in oggetto sono state gravate di un notevole lavoro interessante le assunzioni del personale non insegnante.

E' vero che tali Commissioni, per tali nuove competenze, sono state integrate da «tre» rappresentanti sindacali del personale non insegnante. Ma è anche vero che tale integrazione non si è rivelata sufficiente per il disbrigo dell'enorme mole delle nuove incombenze che sono state affidate a dette commissioni.

Nella considerazione che il lavoro relativo alla predisposizione delle graduatorie può considerarsi ripartito in due fasi: la fase istruttoria (l'esame analitico di tutta la documentazione per la predisposizione del punteggio) e la fase deliberante (nella quale si determina il punteggio e si fissa il posto in graduatoria), questo sindacato ritiene indispensabile affidare la prima fase del lavoro al personale impiegatizio amministrativo dei Provveditorati, e la se-

Edelwais Moschini

Poco meno di un anno fa, il 16 luglio 1971, veniva improvvisamente a mancare ai suoi cari e a noi, a soli 47 anni di età, Edelwais Moschini.

Dotato di una profonda cultura specie nel campo delle dottrine pedagogiche e di una grande fede nei destini dell'Italia, Egli era stato uno dei fondatori del Sindacato Cisnal della scuola elementare, felice di aver trovato finalmente uno sfogo al suo talento di combattente per l'affermazione di sani principi nazionali nel campo della Scuola.

Fu, quindi, ininterrottamente, fino al giorno della sua morte, il diret-

tore responsabile di questo foglio, che, specie negli ultimi tempi, era divenuto un vero organo di battaglia, pronto a reagire con vivacità a tutti i provvedimenti resi o proposti, senza alcuna ponderazione e senza un programma ben preciso, dal Ministero della P.I.

Pervasi ancora dalla stessa commozione che provammo l'anno scorso all'annuncio della ferale notizia, ricordiamo a noi stessi e ai nostri lettori, il grande amico scomparso, formulando la promessa che continueremo, con la stessa fede di sempre, la battaglia da Lui iniziata per il trionfo anche nel settore della scuola del sindacalismo nazionale!

Disposizioni ufficiali

Istruzione professionale

Il Ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione

VISTA la legge 27 ottobre 1969, n. 754;
VISTA la legge 15 febbraio 1963, n. 354;
VISTA la legge 13 giugno 1969, n. 282;
VISTA l'O.M. 28 maggio 1971.

ORDINA:

Art. 1

Sono confermati per l'anno scolastico 1972-73 i criteri fissati con l'O.M. 28 maggio 1971, ai fini della scelta del personale docente fornito di particolare, specifica preparazione culturale, cui affidare gli insegnamenti teorici e pratici nei corsi sperimentali istituiti presso gli Istituti professionali ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 ottobre 1969, n. 754.

Art. 2

Gli insegnanti di materie teoriche e di esercitazioni pratiche in servizio nell'anno scolastico 1971-72 nei corsi sperimentali istituiti presso gli Istituti professionali, ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 ottobre 1969, n. 754, possono essere confermati, a domanda, da produrre in carta semplice entro il 30 giugno 1972 per l'anno scolastico 1972-73 presso il medesimo Istituto e per lo stesso insegnamento per il quale sono stati nominati per il corrente anno 1971-72.

Gli insegnanti non di ruolo che abbiano presentato domanda di trasferimento al Provveditore agli Studi ai sensi dell'art. 3 dell'O.M. 23 marzo 1972 non possono essere confermati nei corsi sperimentali, salvo che non dichiarino di aver presentato domanda di rinuncia al trasferimento, allungandone copia alla domanda di conferma.

Gli insegnanti che non intendono essere confermati in servizio nei corsi sperimentali per l'anno scolastico 1972-73, presenteranno entro il 30 giugno 1972 dichiarazione di rinuncia in carta semplice al Capo d'Istituto, il quale, nel caso si tratti di personale di ruolo o incaricato, nominato dal Provveditore agli Studi ai sensi dell'art. 4 dell'O.M. 28 maggio 1971, ne darà immediata comunicazione, in ogni caso non oltre il 10 luglio 1972 al Provveditore stesso.

Al personale docente di cui al primo comma l'orario di insegnamento nei corsi sperimentali per l'anno scolastico 1972-73 viene integrato, ove ciò sia possibile in dipendenza di una maggiore disponibilità oraria, nello stesso Istituto e per lo stesso insegnamento cui la nomina conferita per l'anno scolastico 1971-72 si riferiva.

Art. 3

I posti di insegnamento teorico e pratico — compresi in questi ultimi posti di assistente di laboratorio ove previsti dai vigenti programmi di insegnamento — disponibili nei corsi sperimentali per l'anno scolastico 1972-73 dopo la conferma del personale docente di cui al precedente art. 2, sono conferiti, nell'ordine, alle seguenti categorie di personale:

1) insegnanti di ruolo in servizio nell'Istituto professionale sede di corsi sperimentali;

2) insegnanti non di ruolo con nomina a tempo indeterminato in servizio nell'anno scolastico 1971-72 nell'Istituto professionale sede di corsi sperimentali, in possesso dell'abilitazione all'insegnamento;

3) insegnanti di ruolo nella scuola media o in altri ordini di scuola, i quali abbiano prestato servizio, precedentemente alla nomina in ruolo, per almeno due anni in Istituti professionali di Stato;

4) insegnanti compresi nelle graduatorie degli aspiranti ad un incarico per l'anno scolastico 1972-73 nell'Istituto professionale sede di corsi sperimentali, in possesso dell'abilitazione all'insegnamento, che abbiano prestato servizio per almeno 2 anni in Istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, con qualifica di ottimo;

5) insegnanti di ruolo in Istituti di istruzione secondaria di secondo grado;

6) insegnanti compresi nelle graduatorie degli aspiranti ad un incarico in Istituti professionali della provincia o nelle graduatorie per la stessa provincia predisposte rispettivamente ai sensi dell'O.M. 28 marzo 1972 e dell'O.M. 23 marzo 1972 in possesso dell'abilitazione all'insegnamento.

Il diploma di abilitazione di cui ai numeri 2, 4 e 6 del presente articolo è richiesto per gli insegnamenti teorici ed è determinato in base alla tabella B (colonna 4), annessa al D.M. 2 marzo 1972 (1).

In mancanza di personale di ruolo o abilitato, i posti di insegnamento disponibili nei corsi sperimentali per l'anno scolastico 1972-73 sono conferiti, nello stesso ordine, alle categorie sopraindicate, prescindendo dal requisito dell'abilitazione e, subordinatamente, dal requisito del servizio, ferma restando — ove si verifichi tale ipotesi — la possibilità di nominare personale esperto per quelle discipline per le quali i vigenti programmi di insegnamento prevedano il ricorso a detto personale (ad es.: informatica e statistica aziendale; comunicazioni di massa; scienza dell'amministrazione, organizzazione del lavoro d'ufficio, tecnica e pratica amministrativa; organizzazione e tecnica amministrativa alberghiera, ecc.).

Art. 4

La nomina nei corsi sperimentali del personale docente di cui ai numeri 1 e 2 del precedente art. 3 è disposta dal Capo d'Istituto, il quale opererà la scelta degli insegnanti tenendo conto della loro preparazione culturale ed esperienza didattica, attese le peculiari caratteristiche dei corsi.

Gli insegnanti di cui al n. 4 del precedente art. 3 sono nominati dal Capo d'Istituto, seguendo, nell'ambito di coloro che siano forniti degli indicati requisiti di abilitazione e di servizio, l'ordine delle graduatorie nelle quali gli insegnanti stessi risultino inclusi.

I provvedimenti di nomina del personale di cui ai precedenti commi sono comunicati per conoscenza al Provveditore agli Studi.

Gli insegnanti di cui ai numeri 3, 5 e 6 del precedente art. 3 sono nominati dal Provveditore agli Studi, il quale opererà la scelta, sentito un Comitato formato dai Presidi degli Istituti professionali della provincia, che siano sede di corsi sperimentali.

Gli insegnanti di cui all'ultimo comma del precedente art. 3 sono nominati, a seconda della categoria di appartenenza, dal Provveditore agli Studi o dal Capo d'Istituto con le modalità previste per il personale docente fornito di abilitazione. La nomina nei corsi sperimentali

Educazione Fisica

Circolare telegrafica del 14 giugno 1972

Gabinetto numero 49793/465/M punto a) parziale modifica articolo nove primo comma Ordinanza Ministeriale 23 marzo 1972 et circolare numero 150 del 2 maggio 1972 disponesi che termine entro cui interessati debbono far pervenire al Provveditorato Studi domanda documentata inclusione graduatoria provinciale non abilitati per educazione fisica est fissati al 24 luglio 1972. Conseguentemente termini previsti per pubblicazione graduatorie provvisorie et definitive limitatamente al predetto insegnamento sono stabiliti rispettivamente al 31 luglio et 31 agosto 1972. Pregansi signorie vostre dare massima diffusione at presenti disposizioni.

IL MINISTRO: Misasi

di personale di ruolo è subordinata all'assenso degli interessati. I provvedimenti di nomina nei corsi sperimentali sono definitivi.

Art. 5

Gli incarichi di insegnamento nei corsi sperimentali del personale docente non di ruolo, nominato a norma degli articoli 2 e 3 della presente Ordinanza, sono conferiti a tempo indeterminato per il numero di ore indicato, per ciascuna disciplina, nei relativi programmi ed orari.

In mancanza di personale docente fornito dei requisiti di cui all'art. 3 della presente ordinanza, il Capo d'Istituto conferirà supplenze — fatta eccezione per gli insegnamenti conferibili a personale esperto ai sensi dell'ultimo comma dello stesso art. 3 — a coloro che, per possesso di titoli di studio e di servizio, ovvero per i corsi di studio seguiti, diano il maggior affidamento possibile per l'insegnamento da conferire.

I provvedimenti di conferma e di integrazione dell'orario di insegnamento del personale di cui all'art. 2 della presente Ordinanza, e gli eventuali provvedimenti di riduzione dell'orario di insegnamento — che si rendano necessari al fine di non superare il limite orario di cui all'art. 27 dell'O.M. 23 marzo 1972 e al comma ottavo dell'art. 12 dell'O.M. 28 marzo 1972 — sono di competenza del Provveditore agli Studi e del Capo d'Istituto a seconda che si tratti di insegnanti in servizio in altri ordini di scuole e di insegnanti in servizio nell'Istituto professionale sede di corsi sperimentali. Sono di competenza del Provveditore agli Studi i provvedimenti di riduzione d'orario nei confronti degli Insegnanti di ruolo, in altri ordini di scuole, i quali siano tenuti a prestare parzialmente servizio nelle scuole stesse ai fini del compimento del periodo di prova; il provvedimento di riduzione di orario nella scuola di titolarità deve essere adottato congiuntamente al provvedimento di conferma o di nuova nomina nei corsi sperimentali.

L'onere finanziario relativo alla retribuzione degli insegnanti nominati a norma del precedente articolo farà carico al bilancio dell'Istituto professionale per quanto riguarda il personale di ruolo nello stesso Istituto e il personale non di ruolo.

Saranno a carico delle istituzioni scolastiche di appartenenza le competenze mensili spettanti al personale di ruolo in altre scuole o Istituti di istruzione secondaria salvo il caso di utilizzazione di detto personale per l'intero orario di obbligo o di prestazioni di servizio in eccedenza all'orario d'obbligo.

Il personale di ruolo nominato nei corsi sperimentali conserva il trattamento economico inerente al posto di titolarità.

Art. 6

Per gli insegnamenti teorici e pratici da affidare ad esperti si provveda a norma dell'art. 3 della legge 15 febbraio 1963, n. 354, curando che il personale designato dia effettiva garanzia di specifica preparazione culturale e di provata esperienza in ordine all'insegnamento da impartire.

Art. 7

Le ore di insegnamento che si rendono disponibili nei corsi di qualifica degli Istituti professionali, per effetto delle nomine nei corsi sperimentali disposte a norma della presente Ordinanza, sono conferite con l'osservanza delle disposizioni contenute dall'O.M. 28 marzo 1972 — agli insegnanti che ne abbiano diritto per effetto dell'inclusione nelle apposite graduatorie.

Art. 8

Il servizio prestato nei corsi sperimentali con il possesso dei prescritti requisiti è valutato come servizio prestato in Istituto e scuole di istruzione secondaria di secondo grado.

Roma, li 9 giugno 1972

IL MINISTRO: Misasi

Corsi abilitanti

CORSI ABILITANTI SPECIALI - REQUISITI PER L'AMMISSIONE DEGLI ASPIRANTI

Circolare n. 709 A/5 del 14-VI-72

In relazione a quesiti pervenuti in ordine all'ammissione ai corsi abilitanti speciali, si precisa quanto segue:

1) ai corsi predetti possono essere ammessi gli insegnanti forniti del titolo di studio valido ai sensi del D.M. 2 marzo 1972 e dei DD.PP. RR. 972 e 1298 e successive modificazioni e integrazioni; possono essere anche ammessi, secondo una necessaria interpretazione estensiva della norma, che tiene conto della ratio legis che l'ha ispirata, coloro i quali abbiano legittimamente conseguito un incarico a tempo indeterminato, ai sensi del precedente ordinamento (disposizioni legislative ovvero ordinanze annuali sugli incarichi e supplenze).

Tale chiarimento, già contenuto nel programma circolare n. 310 del 30 marzo 1972, assume particolare rilevanza nei riguardi dei docenti di materie artistiche negli Istituti di istruzione artistica, per i quali, come è noto, prima dell'entrata in vigore della legge 1074, non era prescritto il possesso di specifico titolo di studio ai fini degli incarichi di insegnamento;

2) sono utili per l'ammissione ai corsi abilitanti anche i titoli di studio ai quali il D.P.R. 1298 e successive modificazioni avevano attribuito validità limitata nel tempo, purché tale validità sussistesse alla entrata in vigore della legge 1074;

3) l'articolo 8 della più volte citata legge 1074 va inteso nel senso che:

a) non occorrono i requisiti dei cinque anni di servizio per gli insegnanti incaricati degli Istituti professionali, degli Istituti d'arte e dei licei artistici in possesso di un titolo di studio pari a quello prescritto;

b) il quinquennio di servizio, con qualifica non inferiore a «buono», è invece richiesto per l'ammissione a corsi abilitanti degli insegnanti di materie tecnico-professionali forniti di titolo di studio immediatamente inferiore a quello richiesto;

c) il quinquennio di servizio deve essere maturato alla data di inizio del corso abilitante speciale, cui l'interessato chiede di partecipare. In particolare per i corsi abilitanti relativi all'anno scolastico in corso i cinque anni di servizio devono essere stati compiuti al 30 settembre 1971;

d) l'ammissione ai corsi con un titolo di studio immediatamente inferiore a quello prescritto può essere chiesta solo dagli insegnanti che sono in atto incaricati di materie tecnico-professionali negli Istituti professionali; non possono perciò avvalersi del beneficio coloro che, essendo stati già incaricati nei predetti Istituti, siano successivamente passati a prestare servizio in altro tipo di scuola o che negli Istituti professionali insegnino ora una materia diversa;

4) l'insegnante — di istruzione secondaria e elementare — in assegnazione provvisoria deve frequentare il corso nella regione nella quale presta di fatto servizio;

5) possono beneficiare dell'articolo 5 gli assistenti dei licei artistici e non anche quelli delle Accademie di Belle Arti, in considerazione della esplicita — e limitativa — espressione contenuta nella legge.

IL MINISTRO
f.to Misasi

CORSI ABILITANTI SPECIALI DI CUI ALL'ART. 5 DELLA LEGGE 6-12-1971, N. 1074 - RICORSI GERARCHICI

Circolare n. 710 A/5 del 14-VI-72

Dall'esame dei primi ricorsi gerarchici avverso le esclusioni dai corsi abilitanti speciali, pervenuti a questo Ufficio direttamente o per il tramite delle SS.LL., si è rilevato che non tutte le disposizioni e cautele di cui al D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 vengono osservate. Allo scopo di rendere più certe e spedite le procedure, le SS.LL. sono pregate di volersi attenere alle seguenti istruzioni.

1) Particolare cura dovrà essere posta nel formulare i motivi di esclusione.

2) Le comunicazioni dei provvedimenti di esclusione saranno inviate agli interessati mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

3) Gli interessati saranno contestualmente avvertiti che possono avanzare ricorso a questo Ufficio, facendolo pervenire alle SS.LL. entro 30 giorni dalla ricezione della raccomandata.

4) I ricorsi saranno inoltrati nel più breve tempo dalle SS.LL. a questo Ufficio, con i seguenti allegati:

a) copia della comunicazione di esclusione;

b) fotocopia della documentazione in base alla quale è stata motivata l'esclusione;

c) eventuali deduzioni delle SS.LL. in ordine al ricorso;

d) ricevuta di ritorno di cui al punto 2);

e) busta che conteneva il ricorso (nel caso che questo sia stato inviato per posta) da cui desumere la data di spedizione. Se il timbro postale non risulta leggibile precisare la data di ricezione. In ogni altro caso precisare modo e data di consegna del ricorso.

I ricorsi che saranno presentati direttamente a questo Ministero verranno inviati alle SS.LL. per la necessaria istruttoria. Pertanto, con plichi a parte vengono trasmessi alle SS.LL. i ricorsi finora qui pervenuti, perché siano restituiti a questo Ufficio corredati ai sensi della presente circolare.

IL MINISTRO
f.to Misasi

NOTIZIE UTILI

11.336 cattedre

Informiamo gli interessati che è in attesa di registrazione da parte della Corte dei Conti un Decreto Ministeriale il quale dispone che ai concorsi banditi il 30 giugno 1971 e pubblicati nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 14 aprile 1972 per 11.336 cattedre nelle Scuole Superiori sono ammessi anche i non abilitati. Il termine della presentazione delle domande da parte degli aspiranti a tali concorsi sarà riaperto e scadrà 30 giorni dopo la data di pubblicazione del nuovo D.M. sulla Gazzetta Ufficiale.

Legge 482

Sono stati emessi ed avviati alla Corte dei Conti per la registrazione i decreti di inquadramento nei ruoli dei bienni e delle classi di collegamento dei professori che beneficiano della legge n. 482 ("La Rosa").

Legge 605

Apprendiamo che il decreto applicativo della legge n. 605 relativo ai Professori idonei alla Presidenza si trova alla Corte dei Conti per la registrazione.

"GRANDE ITALIA"

P.zza Esedra - Roma - Tel. 436566

- RISTORANTE
- PIZZERIA
- CAFFE'
- BIRRERIA

Sala per banchetti e rinfreschi

Direttore responsabile
GIUSEPPE CIAMMARUCONI

Aut. Trib. Roma n. 10747 del 24-1-1966

Tip. DAPCO - Via Dandolo, 8 - Roma